

Firenze, 16 maggio 2005

Prot. n. 13721/UDR

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana, in persona del Direttore Regionale Dott. Carlo di Iorio e

la Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Toscana, in persona del dott. Athos Vestrini, Presidente

l'Unione dei Collegi dei Ragionieri e Periti Commerciali della Toscana, in persona del rag. Andrea Spignoli, Vice Presidente su delega del rag. Loris Ancarani, Presidente

la Consulta Regionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del rag. Stefano Ammannati, su delega del Presidente Vincenzo Germinara

il Comitato Regionale Notarile Toscano, in persona del notaio Antonino Poma, Presidente

PREMESSO

che con precedenti intese intervenute con le rappresentanze regionali degli Ordini Professionali sono stati individuati i servizi che le strutture dell'Agenzia (Direzione Regionale ed Uffici) si impegnano a fornire agli appartenenti agli Ordini nell'ottica della massima razionalizzazione e del miglior coordinamento possibile dei servizi stessi;

che tali intese hanno riguardato sia l'attività di assistenza, che attiene al profilo applicativo delle disposizioni normative ed è caratterizzata dal supporto fornito in occasione del concreto adempimento di obblighi tributari (come tale definita dalla circolare n. 99 del 18.05.2000 - punto 1), sia l'attività di consulenza giuridica, che attiene alla formazione di un patrimonio interpretativo relativo a norme tributarie che presentano obiettive condizioni di incertezza;

che sono intervenute, in particolare per ciò che riguarda l'attività di consulenza, specifiche disposizioni da parte degli Organi Centrali dell'Agenzia circa il trattamento da applicare ad istanze pervenute da professionisti

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti ritengono opportuno procedere al rinnovo delle intese già intervenute con prot. 37325/04/T1 del 1/12/2004 relative alla regolamentazione dei rapporti tra Direzione Regionale e Ordini Professionali sia per ciò che concerne l'attività di assistenza sia per l'attività di consulenza in senso stretto, come sopra richiamate.

A tal fine la Direzione Regionale conferma le seguenti modalità di erogazione dei servizi nei confronti degli Ordini e dei relativi iscritti:

a) ATTIVITÀ ORDINARIA DI ASSISTENZA

Tale attività viene offerta dagli Uffici dell’Agenzia e consiste in una serie di servizi (richiesta di informazioni, quesiti di ordine applicativo, annullamento per iscrizioni a ruolo, informative sui rimborsi ecc.) per i quali l’utenza qualificata può, in alternativa alla richiesta tramite call center e contact center, usufruire della possibilità di prenotare appuntamenti presso gli Uffici sia telefonicamente (199 126003) che tramite internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.

Tale servizio di prenotazione non consente di interloquire con l’operatore; ogni appuntamento ha la durata massima di trenta minuti e non può essere protratto in quanto la Carta dei Servizi impegna tutti gli Uffici a rispettare rigorosamente i tempi di attesa, che devono essere contenuti nei dieci minuti.

Occorre ancora evidenziare che il professionista non può prenotare più di tre appuntamenti consecutivi per ogni codice fiscale fornito e che l’Ufficio, in caso di obiettive difficoltà operative, potrà contattare il professionista il giorno precedente a quello prefissato, per modificare l’orario ed eventualmente concordare l’appuntamento nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per l’avvenire gli Ordini prendono atto dell’invito a prenotare appuntamenti esclusivamente attraverso tale servizio, restando tuttavia la Direzione Regionale - Ufficio Servizi al Contribuente - a completa disposizione per ogni problema che dovesse insorgere.

In un’ottica di razionalizzazione delle risorse, gli operatori professionali possono contattare l’Ufficio con le seguenti modalità :

- a) servizio di prenotazione appuntamenti;
- b) accesso diretto all’Ufficio al pari dell’utenza non qualificata.

In entrambi i casi sopra indicati possono essere trattate non più di tre pratiche.

Con riguardo all’invio dei preavvisi telematici che consentono all’intermediario di ovviare a possibili errori presenti in dichiarazione evitando la comunicazione di irregolarità, nel perseguimento del comune obiettivo di diminuire il disagio per il contribuente, i professionisti si impegnano a prendere visione ed intervenire sui suddetti preavvisi contattando eventualmente gli uffici presso i quali sarà assicurata la necessaria assistenza.

In un’ottica di miglioramento ed ottimizzazione dell’offerta di servizi ed anche al fine di definire ulteriori iniziative di assistenza e di erogazione dei servizi, recentemente l’Agenzia ha predisposto due nuove procedure informatiche denominate “profilo utente e gestione reclami”- Circolare n. 18 del 3 maggio 2005, disponibile in www.agenziaentrate.gov.it alla voce documentazione tributaria -, finalizzate alla individuazione dei servizi richiesti agli Uffici dell’Agenzia e delle tipologie dei contribuenti che li richiedono, anche ai sensi dell’art.63 D.P.R.600/73, nonché al miglioramento dei servizi stessi.

b) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN OCCASIONE DI ADEMPIMENTI RICORRENTI O SPECIFICI

Per tale attività la Direzione Regionale con Task Force o gruppi di lavoro appositamente costituiti integra ed affianca l'assistenza fornita dagli Uffici.

In particolare in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi è prevista l'attivazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare presso la Direzione Regionale coordinato dall'Ufficio Servizi al Contribuente e raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica dr.toscana.sac@agenziaentrate.it per l'assistenza agli Ordini su problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione.

Tale assistenza specialistica verso gli operatori professionali consiste nella risposta a quesiti che non abbiano trovato soluzione presso gli sportelli degli Uffici appositamente destinati a tale assistenza e riguarda esclusivamente richieste di chiarimenti e informazioni su questioni connesse alla compilazione dei modelli, non potendo essere esaminate in tale sede questioni relative a interpretazioni sostanziali della normativa fiscale, per le quali può essere fatto ricorso solo al servizio di consulenza di seguito illustrato.

c) ATTIVITÀ DI CONSULENZA

L'attività di consulenza è relativa in genere alla risoluzione di questioni interpretative su disposizioni tributarie che presentino obiettive condizioni di incertezza.

La principale attività svolta consiste, anche nei riguardi dei singoli operatori professionali, nelle risposte fornite ad istanze di interpello. Per l'attività di consulenza, fin dal 06.09.2000, è stata istituita la Commissione Interprofessionale per i Rapporti con la Direzione Regionale attraverso la quale potevano essere inoltrati direttamente quesiti di particolare rilievo e complessità provenienti da iscritti agli Ordini anche su problematiche interpretative di carattere generale, trattate nell'ambito della consulenza giuridica prevista dalla circolare n. 99 del 18.05.2000 (senza gli effetti tipici dell'istituto dell'interpello in mancanza del requisito del caso concreto e personale previsto a pena di inammissibilità dal D.M. n.209/2001).

La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Ufficio del Direttore Centrale - ha successivamente emanato specifiche disposizioni circa l'attività in parola, con particolare riguardo proprio alle istanze presentate da professionisti.

Per esse è stato precisato che non è possibile fornire alcuna risposta (anche senza gli effetti tipici dell'interpello e cioè solo nell'ambito del servizio di consulenza giuridica) qualora:

- 1) l'istanza sia presentata dal professionista per soggetto determinato in assenza della procura preventiva o contestuale alla presentazione rilasciata ai sensi dell'art.63 del DPR n.600/1973;
- 2) l'istanza sia presentata da professionista per soggetto non identificato o priva della circostanziata e specifica descrizione del caso concreto.

L'ipotesi sub 2) costituisce uno caso di inammissibilità assoluta che preclude per la Direzione Regionale qualsiasi risposta nel merito e ciò in deroga a quanto in precedenza previsto.

Tale innovazione aveva già indotto a rivedere la regolamentazione dei rapporti istituiti ai fini di che trattasi tra la Direzione Regionale e gli Ordini Professionali con il protocollo d'intesa del 1° dicembre 2004.

Pertanto, per i quesiti di natura interpretativa proposti da singoli professionisti la risposta potrà essere fornita solo ove sussistano i requisiti di ammissibilità dell'interpello, come sopra indicati ai punti n.1) e 2).

Tuttavia, anche alla luce della circolare n. 23 del 16 maggio 2005, potranno essere prese in considerazione le istanze attinenti a problematiche di carattere generale e relative a norme che presentino obiettive condizioni di incertezza (senza alcun riferimento alla singola fattispecie concreta) se provengono dagli Ordini, preferibilmente per il tramite della Commissione Interprofessionale per i Rapporti con la Direzione Regionale. Quindi i quesiti di carattere generale di cui sopra formulati direttamente da tali strutture e che non contengano alcun riferimento al singolo iscritto né all'art. 11 della legge 212/2000, potranno essere trattati nell'ambito della consulenza giuridica ai sensi della circolare n.99/2000, ricevendo risposta in un congruo termine come per il passato.

Qualora il quesito sia volto unicamente a risolvere il singolo caso concreto non potrà ricevere risposta se non attraverso la presentazione di una formale istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 legge 212/2000.

Le parti, nel dare e prendere atto dei chiarimenti e delle precisazioni di cui al presente protocollo, si impegnano a divulgare agli Uffici ed agli iscritti, per quanto di rispettiva competenza, il contenuto del medesimo, impegnandosi a seguire le linee tracciate per una sempre maggiore e più efficiente collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato:

Per la Direzione Regionale Carlo Di Iorio

Per la Conferenza degli Ordini dei dottori Commercialisti Athos Vestrini

Per l'Unione dei Collegi dei Ragionieri e Periti Andrea Spignoli

Per la Consulta Regionale dei Consulenti del Lavoro Stefano Ammannati

Per il Comitato Regionale Notarile Toscano Antonino Poma

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39/93